



Servizio Amministrativo e Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza

“Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici da agenzie di stampa”

(Testo coordinato)

1. Premessa

Con il presente disciplinare si regolamentano, in particolare, le modalità, le condizioni, i criteri e i requisiti richiesti per la partecipazione all’indagine esplorativa del mercato di cui all’avviso pubblico contenuto nel precedente Allegato A1 (per il seguito: “Avviso”), nonché quelli funzionali alla successiva individuazione e scelta di agenzie di stampa, tra quelle che abbiano manifestato interesse alla fornitura di servizi informativi e giornalistici al Consiglio regionale del Lazio.

L’acquisizione di servizi informativi e giornalistici da agenzie di stampa, in forma individuale o di raggruppamento temporaneo, avviene attraverso la stipula di appositi contratti, preceduta, per ciascuna di esse, dalla relativa procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche (per il seguito: “Codice”).

2. Descrizione delle esigenze funzionali da soddisfare

Come stabilito dal richiamato articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche, il fatto che le amministrazioni pubbliche indicate nello stesso (comprese le regioni) siano autorizzate ad acquisire da agenzie di stampa servizi informativi e giornalistici vari (compresi notiziari e raccolte), mediante appositi contratti conseguenti allo svolgimento di una procedura negoziata (trattativa diretta) senza previa pubblicazione di un bando di gara, è funzionale al soddisfacimento di una duplice esigenza:

- assicurare un più razionale utilizzo delle risorse destinate a questo scopo nel bilancio delle stesse;

- garantire alle stesse e ai cittadini, in ragione di un interesse pubblico sempre concreto e attuale, una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e, in tal modo, alle prime anche una vasta e distinta facoltà di comunicazione.

Il legislatore statale, dunque, in ragione delle descritte esigenze funzionali, ha espressamente individuato la possibilità di un percorso “derogatorio” rispetto alle ordinarie procedure di acquisizione di servizi – percorso peraltro riaffermato, come evidenziato nella determinazione di cui il presente disciplinare costituisce allegato, anche successivamente all’entrata in vigore del Codice con l’esplicito ampliamento, ex articolo 7, comma 2 della l. 198/2016, delle pubbliche amministrazioni che possono avvalersene – sul presupposto evidentemente che le attività informative e comunicazionali rese alle/dalle istituzioni pubbliche previste debbano garantire e assicurare, attraverso la più ampia pluralità delle loro fonti, una completa, diffusa e diversificata informazione e comunicazione, anche in un’ottica di:

- conoscibilità/accessibilità (trasparenza) delle attività svolte, delle opportunità e dei servizi offerti dalle stesse;
- partecipazione alle iniziative istituzionali e coinvolgimento nei processi decisionali dei cittadini.

Nello stabilire ciò, il legislatore stesso ha evidentemente ricondotto i servizi giornalistici e informativi (e gli altri prodotti previsti con la ricordata disposizione) forniti dalle singole agenzie di stampa tra quelli il cui contratto, in ragione della loro infungibilità e/o esclusività (caratteri di eccezionalità, unicità), possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato.

3. Contenuti dei servizi informativi e giornalistici

Alla luce di quanto prima richiamato ed esposto e in coerenza con i requisiti stabiliti per le agenzie di stampa dalla decisione dell’Ufficio di presidenza 3 luglio 2013, n. 2 (verbale n. 15), si ritiene di declinare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale, da soddisfare attraverso l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici da agenzia di stampa, nei termini in appresso indicati:

- a) notiziario quotidiano generale e/o regionale, in lingua italiana, consultabili attraverso un sistema di aggregazione delle notizie (concentratore) da PC e/o attraverso i dispositivi mobili tablet e smartphone;
- b) archivi di notiziari quotidiani generali o regionali;
- c) servizi di lettura di notiziari quotidiani generale e/o regionale in archivio, relativo ad almeno n. 60 (sessanta) giorni precedenti;
- d) fornitura di notiziari specialistici, in lingua italiana, consultabili attraverso il ricordato concentratore;
- e) fornitura di servizi speciali/approfondimenti giornalistici (anche corredati da eventuali contenuti foto-video giornalistici), diretti per l’appunto all’approfondimento di temi e/o argomenti d’interesse del Consiglio regionale o manifestazioni/eventi di interesse dell’Amministrazione, con diffusione dei relativi contenuti (pubblicazione in sezioni dedicate dei siti internet dell’agenzia di stampa e sui social network) e rilascio di espressa licenza di utilizzo e pubblicazione dei contenuti risultanti dalla produzione medesima;

- f) interviste (anche video) ai rappresentanti istituzionali, con diffusione dei relativi contenuti e rilascio di espressa licenza di utilizzo e pubblicazione dei contenuti risultanti dalla produzione medesima;
- g) copertura giornalistica delle sedute dell'assemblea elettiva e degli altri organi istituzionali, con pubblicazione delle relative notizie;
- h) pubblicazione di notizie, in aggiunta a quelle di cui alla lettera g) concernenti le sedute dei diversi organi istituzionali, monocratici e collegiali, del Consiglio regionale nonché ai consiglieri regionali/gruppi consiliari, diramati direttamente dagli stessi o dalle competenti strutture dell'Amministrazione;
- i) diffusione delle notizie di cui alle precedenti lettere nei notiziari generali e/o regionali, a seconda della loro connotazione giornalistica;
- l) pubblicazione di comunicati stampa e news diramati dalle competenti strutture dell'Amministrazione e, in particolare, dall'ufficio "Stampa";
- m) utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione e sistemi di trasmissione via internet, compatibili con le tecnologie digitali;
- n) eventuale presenza fisica di almeno un operatore durante lo svolgimento in sede delle sedute di organi istituzionali;
- o) fornitura, a qualsiasi titolo, di dotazioni tecniche strumentali;
- p) altre eventuali prestazioni.

Relativamente al soddisfacimento del descritto fabbisogno informativo e comunicazionale, si precisa che ciascuna agenzia di stampa in sede di manifestazione di interesse, fermo restando il rispetto dei diversi e alternativi contenuti (in termini di numero minimo di licenze, numero di giorni di diffusione dei notiziari, numero minimo medio di lanci giornalieri e di ore di trasmissione al giorno) di cui ai "pacchetti di servizi" di seguito riportati, può offrire ulteriori prestazioni/attività in base al proprio discrezionale apprezzamento. Più specificatamente, rispetto ai notiziari quotidiani generale e regionale in lingua italiana, agli archivi degli stessi e ai notiziari specialistici offerti dalle agenzie di stampa, si fa presente che:

— per **il notiziario quotidiano generale**, oltre al rilascio di non meno di n. 80 (ottanta) licenze per l'accesso al concentratore, si deve assicurare almeno una delle seguenti soluzioni:

- diffusione 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 700 o 1.000 lanci giornalieri, di cui rispettivamente almeno 500 o 700 relativi a fatti e avvenimenti nazionali;

oppure, in alternativa,

- diffusione 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 200 o 300 o 400 lanci giornalieri, di cui rispettivamente almeno 160 o 240 o 320 relativi a fatti e avvenimenti nazionali;

— per **il notiziario quotidiano regionale**, oltre al rilascio di non meno di n. 80 (ottanta) licenze per l'accesso al concentratore, si deve assicurare almeno una delle seguenti soluzioni:

- diffusione 7 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri;

oppure, in alternativa,

- diffusione 5 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 120 lanci giornalieri;

— per l'**accesso all'archivio di notiziari quotidiani generali o regionali**, è richiesto il rilascio di non meno di n. 10 (dieci) licenze;

— per la **consultazione di notiziari specialistici**, è richiesto il rilascio di non meno di n. 80 (ottanta) licenze.

Si evidenzia, inoltre, che in merito alle procedure negoziate di cui al presente disciplinare e, in specie, al capitolo 6, l'Amministrazione procede secondo le seguenti fasce di affidamento, per un numero massimo di 8 (otto) possibili affidamenti:

- **Fascia di affidamento A):** n. 2 (due) affidamenti, che riguardano “pacchetti” di servizi comprensivi del notiziario quotidiano generale e del notiziario quotidiano regionale, dell'archivio degli stessi e di notiziari specialistici nonché di eventuali altre prestazioni/attività;
- **Fascia di affidamento B):** n. 1 (uno) affidamento, che riguarda un “pacchetto” di servizi comprensivi del notiziario quotidiano generale e di eventuali altre prestazioni/attività;
- **Fascia di affidamento C):** n. 5 (cinque) affidamenti, che riguardano “pacchetti” di servizi comprensivi del notiziario quotidiano regionale e di eventuali altre prestazioni/attività.

Per il previsto periodo di 24 (ventiquattro) mesi di durata dei contratti, l'importo massimo stimato per le riportate Fasce di affidamento A), B) e C), al netto dell'IVA di legge, è rispettivamente di:

- euro 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti della Fascia di affidamento A);
- euro 40.000,00 (euro quarantamila/zerozero), per l'affidamento di cui alla Fascia di affidamento B);
- euro 30.000,00 (euro trentamila/zerozero), per ciascuno dei cinque affidamenti di cui alla Fascia di affidamento C).

4. Valore, durata ed eventuale proroga dei contratti

Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA di legge, per l'acquisizione di [servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa](#) è pari a euro 1.040.000,00 (euro unmilionequarantamila/zerozero), per una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione dei relativi contratti, come risultante da apposito verbale.

Al fine di garantire la necessaria continuità e la normale fornitura di servizi informativi e giornalistici, allo scadere dei singoli contratti e in pendenza della nuova procedura di affidamento, sino alla conclusione della stessa e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), l'agenzia

di stampa contraente si impegna ad accettare, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 106, comma 11 del Codice, la proroga del relativo contratto e a eseguire le prestazioni in esso previste agli stessi prezzi, patti e condizioni. Nell'ipotesi di proroga dei contratti, l'Amministrazione provvede all'adeguamento del quadro economico di riferimento per il previsto periodo.

5. Modalità, condizioni e i requisiti richiesti per la partecipazione

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse, nei termini e con le modalità di seguito specificate, solo ed esclusivamente le agenzie di stampa che forniscono i servizi informativi e giornalistici di cui all'articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche, che possono partecipare anche in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice; è consentito, altresì, l'avvalimento secondo le previsioni di cui all'articolo 89 del Codice stesso.

Fermo restando il divieto di cui all'articolo 48, comma 7 del Codice relativamente alle singole Fasce di affidamento di cui al capitolo 3¹, **la manifestazione di interesse (per il seguito: "proposta")** da parte delle agenzie di stampa, **a pena di esclusione, deve essere:**

1) redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui risulti, anche sotto forma di allegati:

- a) l'idoneità ad assicurare, per statuto e struttura societaria, forme d'indipendenza, obiettività e imparzialità nella informazione/comunicazione;
- b) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con puntuale indicazione dell'insussistenza di ciascuno di essi, voce per voce;
- c) l'assenza della condizione ostativa di cui all'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche o di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) il possesso di requisiti d'idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali, desumibili, in particolare, ai sensi dell'articolo 83, commi 1, lettere a) e c), 3 e 6 del Codice, da:
 - d.1) l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro albo, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'Avviso e del presente disciplinare;
 - d.2) l'elenco dei contratti relativi alla fornitura di servizi informativi e giornalistici sottoscritti, nel triennio 2018-2020, con committenze pubbliche, con specificazione della singola committenza, dell'importo e della durata;
 - d.3) l'elenco dei contratti/abbonamenti relativi alla fornitura di notiziari, sottoscritti, nel triennio 2018-2020, con testate nazionali e regionali, carta stampata, web e settore radiotelevisivo, con specificazione della singola committenza, dell'importo e della durata;

¹ L'applicazione di tale disposizione normativa comporta, nella fattispecie, che ciascuna agenzia di stampa nell'ambito della stessa Fascia di affidamento può presentare una sola manifestazione di interesse (proposta), in forma individuale o associata e, in quest'ultimo caso, solo attraverso un costituendo (o già costituito) raggruppamento temporaneo/consorzio. Fermo restando quanto prima precisato, ogni agenzia di stampa, sia in forma individuale che associata, può tuttavia presentare una manifestazione di interesse (proposta) per ognuna delle Fasce di affidamento previste.

- e) l'eventuale presenza di una o più sedi nel territorio della Regione, con precisazione del titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del relativo bene immobile;
- f) il fatturato annuo dell'ultimo triennio (2018-2020) ovvero, per le agenzie di stampa costituite nel corso dello stesso, dell'ultimo fatturato annuo, con la specificazione della parte del fatturato annuo concernente i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi informativi e giornalistici ex articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche;
- g) una presentazione aziendale, da cui sia desumibile lo standard deontologico, contenente anche l'indicazione della denominazione, della partita iva e/o del codice fiscale, dell'indirizzo della sede legale, completo di recapiti nonché del titolare e/o del rappresentante legale o del procuratore autorizzato;
- h) il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per essere considerata agenzia di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 27, secondo comma della l. 416/1981;
- i) una puntuale descrizione dei servizi offerti, con specifica declinazione degli stessi in ragione dei contenuti previsti nel capitolo 3 e un'espressa indicazione della fascia di affidamento, prevista nello stesso, a cui si intende partecipare;
- l) l'elenco dei dipendenti di cui ci si avvale presso la/le eventuale/i sede/i presente/i nel territorio della Regione, da cui si ricavi anche la qualifica/il profilo professionale (giornalisti professionisti, pubblicisti, amministrativi, ecc.), la natura del rapporto di lavoro e la sede di lavoro;
- m) le unità di personale – con specifica indicazione del numero di giornalisti professionisti o pubblicisti alle proprie dipendenze e precisazione della natura del rapporto di lavoro e altri elementi (a tempo pieno/parziale e indeterminato, a tempo determinato, in CIGS o solidarietà, ecc.) – complessivamente impiegate nelle diverse sedi nazionali e/o estere;
- n) la volontà di partecipare a un'eventuale negoziazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio con specificazione, in tal caso, delle agenzie di stampa che lo comporranno, della indicata mandataria e della/e indicata/e mandante/i e delle parti di servizi informativi e giornalistici proposti che verrebbero eseguite dalle singole agenzie²;
- o) il prezzo complessivo dei servizi offerti, con articolazione dello stesso, nei limiti in cui ciò sia possibile, per singoli voci, in ragione dei contenuti previsti nel capitolo 3;
- p) l'indicazione dei documenti allegati alla stessa;
- q) la precisazione di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare, con accettazione delle stesse senza riserva alcuna;

² La volontà di partecipare a un'eventuale negoziazione in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio va manifestata, dal rappresentante legale/procuratore autorizzato di ciascuna delle agenzie di stampa interessate, con la dichiarazione di cui trattasi. Poiché anche in tale caso la manifestazione di interesse (proposta) è unica, essa deve:

- essere sottoscritta dal rappresentante legale/procuratore autorizzato di ognuna delle agenzie di stampa del costituendo (o già costituito) raggruppamento temporaneo/consorzio;
- contenere l'impegno, da parte dei medesimi, che nella ipotesi di eventuale avvio della negoziazione e successivo affidamento da parte dell'Amministrazione, essi conferiranno al rappresentante legale/procuratore autorizzato dell'agenzia indicata come mandataria un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in base al quale lo stesso stipulerà anche il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 2) **indirizzata al Consiglio regionale del Lazio - Servizio Amministrativo e inviata esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)** – intendendosi per essa quella della persona giuridica o della persona fisica, individuata nel titolare o nel rappresentante legale o nel procuratore autorizzato – **unicamente al seguente indirizzo: serviziagenziedistampa@cert.consreglazio.it**. L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: *“Affidamento di servizi informativi e giornalistici: manifestazione di interesse.”*;
- 3) **presentata**, al fine di garantire/preservare l’integrità e la segretezza/riservatezza della stessa e dei documenti allegati, **secondo le modalità di cui alle due seguenti finestre temporali:**
- a) **a partire da mercoledì 8 settembre 2021 e fino alle ore 20:00 di martedì 28 settembre 2021, finestra per:**
 - **la sua predisposizione, nei termini di cui al punto 1);**
 - **l’apposizione della firma digitale sulla stessa e la marcatura temporale di essa**, così da cristallizzarla temporalmente e renderla pertanto immodificabile attraverso la segnatura dell’esatto momento in cui viene “chiusa”;
 - b) **a partire dalle ore 12:00 di giovedì 30 settembre 2021 e fino alle ore 20:00 di lunedì 4 ottobre 2021, finestra per:**
 - **il suo invio all’indirizzo PEC di cui al punto 2), dopo essere stata firmata e marcata entro il termine di cui alla lettera a).**

La firma digitale sulla proposta, di cui al punto 3, lettera a), come precisato nell’annotazione a piè di pagina n. 2, deve essere apposta dal rappresentante legale/procuratore autorizzato dell’agenzia di stampa che partecipa in forma individuale ovvero dell’agenzia di stampa indicata come mandataria in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio.

Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate con modalità difformi da quelle di cui al presente capitolo ovvero presentate oltre il termine perentorio di cui al punto 3), lettera b) ossia le ore 20:00 di lunedì 4 ottobre 2021. Relativamente a tale termine ultimo di presentazione della proposta, il rispetto di esso è comprovato dalla data di attestazione di invio della PEC.

L’apertura delle proposte pervenute avviene, alla presenza del Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza del Consiglio regionale, soltanto dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione stabilito; dell’apertura stessa viene redatto apposito processo verbale a cura del responsabile unico del procedimento (RUP) e del dirigente dell’area “Gare, Contratti” (per il seguito: Dirigente), con il supporto dei dipendenti individuati con le modalità di cui al capitolo 6.

6. Scelta del contraente

L’esame della ammissibilità delle proposte pervenute e della loro aderenza ai contenuti del presente disciplinare è svolto dal RUP e dal Dirigente, con il supporto tecnico e amministrativo di due o più dipendenti, in possesso di specifiche competenze in particolare nella materia oggetto dell’affidamento e che operano sotto il coordinamento dei primi, individuati con apposito atto di organizzazione del direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”.

In sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte, è possibile sanare le carenze di qualsiasi elemento formale delle stesse attraverso la procedura di soccorso istruttorio, assegnando a tal fine all'agenzia di stampa interessata un termine non superiore a cinque giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice; analogamente, in fase di valutazione delle proposte, all'agenzia di stampa ammessa può essere richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 2 del Codice, ulteriore documentazione ovvero altri titoli/attestati inerenti a specifici requisiti/capacità, sempre che funzionali e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

L'Avviso, in particolare, non pone alcun vincolo in capo all'Amministrazione che, fermo restando quanto previsto nei capitoli 3 e 5, resta pertanto totalmente libera di negoziare e successivamente affidare i servizi informativi e giornalistici a un numero di agenzie di stampa non superiore a quello previsto nel capitolo 3 stesso ossia al massimo due agenzie in Fascia di affidamento A), una in Fascia di affidamento B) e cinque in Fascia di affidamento C), per un totale massimo di otto affidamenti.

La scelta delle agenzie di stampa con cui avviare la negoziazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base di una unilaterale e discrezionale valutazione in ordine alla migliore idoneità delle proposte presentate dalle stesse a soddisfare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale, in ragione dei seguenti parametri:

- 1) completezza e aderenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei servizi informativi e giornalistici proposti ai contenuti di cui al capitolo 3, tenuto conto dei requisiti e delle condizioni ulteriori riportati nel capitolo 5;
- 2) adeguatezza e congruità del prezzo offerto con riferimento ai servizi informativi e giornalistici proposti e alla dimensione aziendale e, in specie, alle risorse umane (numero di operatori, qualifica/profilo professionale degli stessi, tipologia di rapporto di lavoro) e alle strutture (numero di sedi/redazioni) utilizzate.

In merito al parametro di cui al punto sub 1), ci si riferisce, più specificatamente, ai seguenti elementi di valutazione:

- a) corrispondenza della proposta al fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale declinato nel capitolo 3, da valutare anche rispetto al curriculum e alla dimensione aziendale in termini di:
 - a.1) fatturato annuo specifico, concernente i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi informativi e giornalistici ex articolo 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche;
 - a.2) contratti relativi alla fornitura di servizi informativi e giornalistici, sottoscritti con committenze pubbliche;
 - a.3) contratti/abbonamenti relativi alla fornitura di notiziari, sottoscritti con testate nazionali e regionali, carta stampata, web e settore radiotelevisivo;
 - a.4) numero e natura del rapporto di lavoro dei giornalisti di cui ci si avvale, in particolare presso la/le eventuale/i sede/i presente/i nel territorio della Regione;
 - a.5) numero di sedi/redazioni utilizzate;
- b) ricchezza della produzione e della pubblicazione di notizie/approfondimenti giornalistici sulle attività consiliari e, in particolare, con riferimento alla seconda, in sezioni dedicate dei siti internet dell'agenzia di stampa e sui social network;

- c) numero di licenze offerte, la connessa interoperabilità informatica/telematica e le eventuali risorse tecnologiche/dotazioni tecniche strumentali offerte a qualsiasi titolo (antenne paraboliche, attrezzature hardware, pc server/scheda DVB ecc.);
- d) migliorie di natura tecnica rispetto ai contenuti minimi previsti nel capitolo 3.

Il RUP e il Dirigente, a seguito delle valutazioni svolte sulla base dei requisiti/criteri e degli elementi prima precisati, attivano distinte procedure negoziate che possono richiedere ulteriori trattative dirette. Dette valutazioni, come già significato, non afferiscono a un confronto competitivo/concorrenziale tra le agenzie di stampa interessate, non costituendo quella regolamentata dal presente disciplinare né un'offerta al pubblico (ex art. 1336 cod. civ.), né una procedura di affidamento di tipo concorrenziale, per la quale sono previste graduatorie o classificazioni di merito.

All'esito delle procedure negoziate, il RUP e il Dirigente propongono al direttore del servizio "Amministrativo" l'elenco delle agenzie valutate come idonee per la contrattualizzazione dei relativi rapporti, contrattualizzazione che avviene solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del direttore stesso. Alla stipula dei relativi contratti provvede sempre il direttore del servizio "Amministrativo", secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 14 del Codice.

Ribadito il divieto di cui all'articolo 48, comma 7 del Codice relativamente alle singole Fasce di affidamento di cui al capitolo 3, qualora rispetto alle Fasce di affidamento stesse il numero delle proposte presentate sia inferiore al numero massimo di affidamenti previsti per ciascuna di esse, l'Amministrazione, oltre che non effettuare lo/gli affidamento/i residuo/i a sua discrezionale e insindacabile valutazione, può decidere di affidare i relativi servizi informativi e giornalistici, sempre previa negoziazione, a un'agenzia di stampa che abbia presentato la proposta nell'ambito di un'altra fascia e, in via prioritaria, che non risulti già affidataria di servizi nella stessa.

Di ognuna delle ricordate attività di verifica e valutazione, così come di quelle successive agli affidamenti dirette a verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarati, viene redatto processo verbale dal RUP e dal Dirigente con il supporto dei dipendenti di cui prima.

L'Amministrazione si riserva, nondimeno, in qualsiasi momento, rispetto all'indagine esplorativa del mercato e alle connesse procedure negoziate di cui al presente disciplinare, la facoltà di sospenderle, modificarne le modalità, le condizioni e i requisiti previsti, annullarle e avviarne altre; in tali casi, le agenzie di stampa che abbiano manifestato interesse non possono vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa in ordine alla/e relativa/e procedura/e. In tal senso, si precisa che: nessun compenso e/o rimborso viene riconosciuto alle agenzie di stampa, neppure per le spese sostenute per l'elaborazione della/e proposta/e, che restano pertanto a totale carico delle stesse e non possono essere computate ai fini della quantificazione del prezzo offerto; la documentazione presentata, anche in caso di non ammissione, non viene restituita dall'Amministrazione.

7. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dalle agenzie di stampa che aderiscono, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente disciplinare, all'Avviso, è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1., lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – al solo ed esclusivo svolgimento della procedura negoziata in oggetto e, in particolare, alla relativa attività istruttoria, compresa quella di controllo/verifica d’ufficio.

Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, ferma restando la possibilità per gli interessati di esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e 77 del regolamento (UE) stesso. A tale ultimo fine, gli interessati si rapportano con il RUP – nella sua qualità di “persona autorizzata al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’articolo 411 bis, comma 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – al quale compete anche fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura negoziata in oggetto è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 53 del Codice e, in particolare, da quelle di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo stesso.

9. Chiarimenti e informazioni

Per eventuali chiarimenti e informazioni, le agenzie di stampa interessate possono contattare il RUP, dott.ssa Marina Mercandetti, e il Dirigente, dott. Giulio Naselli, rispettivamente ai seguenti recapiti:

- tel.: 06.65937672; mail: mmercandetti@regione.lazio.it;
- tel.: 06.65932166; mail: gnaselli@regione.lazio.it.